

Il presidente

P.Q.M.

Letti gli atti del procedimento per ATP

ritenuto che l'istanza congiunta di estensione del contraddittorio avanzata da parte ricorrente e parte resistente, dopo l'espletamento della CTU e l'invio della bozza di relazione, tendeva esclusivamente a stabilire i contatti per giungere ad un accordo sulla ripartizione delle spese per la esecuzione dei lavori individuati come necessari dal consulente;

ritenuto che avuto riguardo al tenore della costituzione non vi sono gli estremi per una conciliazione, e che una volta espletata e ammessa la consulenza il procedimento per ATP si è concluso;

ritenuto pertanto che non ricorrono i presupposti per ulteriori integrazioni del contraddittorio ad altri soggetti, oltre quelli individuati dal ricorrente e che hanno partecipato alle operazioni peritali (non opponibili ad altri soggetti) e che debbano invitarsi le parti costituite ad inviare al CTU i rilievi alla bozza di relazione ed il consulente a depositare la relazione finale

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di integrazione del contraddittorio ed assegna alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per inviare al CTU eventuali rilievi alla bozza di relazione ed al CTU ulteriori 15 giorni per depositare la relazione finale.

Il presidente